



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I
REFERENDUM**

Approvato con deliberazione consiliare n.76 in data 29.9.92, modificato con atti consiliari n.83 del 24.11.94 n.48 del 28.6.95, n. 34 del 07.05.98, n. 46 del 18.04..2000, n. 19 del 20. 03. 2001, provvedimento del Commissario straordinario n. 59 del 17 ottobre 2005, con deliberazioni Consiglio comunale n. 43 del 31 maggio 2007, n. 2 del 31 gennaio 2013

INDICE SISTEMATICO

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

Art. 2 - Istituti di consultazione e partecipazione popolare

Capo II - ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Convocazione - Iniziativa e modalità

Art. 5 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione -
Conclusioni

Capo III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 6 - Finalità e metodi

Art. 7 - Organizzazione

Art. 8 - Esito - Utilizzazione

Capo IV - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 9 - Finalità

Art. 10 - Referendum ammessi - data di effettuazione

Art. 11 - Iniziativa referendaria

Art. 12 - Iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 13 - Iniziativa dei cittadini

Art. 14 - Procedure preliminari alla votazione

Art. 15 - Indizione del referendum

Art. 16 - Organizzazione

Art. 17 - Disciplina della propaganda

Art. 18 - Ammissione al voto

Art. 19 - Seggio Elettorale

Art. 20 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 21 - Determinazione dei risultati del referendum

Art. 22 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

Art. 23 - Informazione dei cittadini

Capo V - ASSOCIAZIONI

Art. 24 - Le libere associazioni

Art. 25 - Albo delle associazioni

Art. 26 - Aggiornamento ed esclusioni dall'albo

Art. 27 - Diritti delle associazioni

Capo VI - INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 28 - Interrogazioni

Art. 29 - Istanze

Art. 30 - Petizioni

Art. 31 - Proposte

Capo VII - COMMISSIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA

Art. 32 - Finalità
Art. 33 - Settori d'intervento
Art. 34 - Nomina, composizione e funzionamento
Art. 35 - Abrogato
Art. 36 - Abrogato
Art. 36 bis - Abrogato
Art. 37 - Abrogato
Art. 38 - Abrogato
Art. 39 - Abrogato
Art. 40 - Abrogato
Art. 41 - Abrogato
Art. 42 - Abrogato

Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Entrata in vigore

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione popolare previste dalla legge n.142/90 e dal titolo VII dello statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2. Nel regolamento gli istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
- c) referendum consultivi.

2. Gli istituti di cui ai punti a e b possono anche essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

3. La partecipazione dei cittadini e delle libere associazioni iscritte nell'apposito albo, ha come presupposto l'informazione fornita dall'Amministrazione Comunale ed è assicurata dai seguenti istituti:

- a) interrogazioni
- b) istanze
- c) petizioni
- d) proposte
- e) commissioni consultive e comitati di gestione.

Capo II
ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) modifiche allo Statuto;
- b) l'approvazione di regolamenti;
- c) i bilanci di previsione
- d) l'istituzione di servizi pubblici;
- e) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- f) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- g) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- h) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini.

Art. 4
Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è disposta dal Sindaco di propria iniziativa o di 1/4 dei consiglieri assegnati.

2. La proposta dovrà contenere l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale dovrà aver luogo l'assemblea.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
- b) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini.

Art. 5
Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di

proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia al Sindaco che iscrive l'argomento completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo i cui componenti hanno richiesto l'assemblea per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

Capo III CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 6 Finalità e metodi

1. La Giunta comunale ed il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, possono effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2. La delibera che indice la consultazione stabilisce il testo del questionario, le fasce dei cittadini da consultare e dispone il relativo impegno di spesa.

3. La consultazione può anche essere effettuata nei confronti di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue.

Art. 7 Organizzazione

1. Nei 5 gg. successivi all'esecutività dell'atto, il Segretario comunale individua l'unità operativa incaricata di effettuare la consultazione. Nei 45 giorni successivi l'U.O. provvede:

alla predisposizione grafica del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti;

alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, garantendo comunque la cittadino un termine di 10 gg. per la riconsegna;

alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti; e) all'invio dei risultati della consultazione al Sindaco.

Art. 8 Esito - Utilizzazione

1. Il Sindaco, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dal Comune.

2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale o della Giunta

comunale, che sono tenuti a motivare, espressamente, l'eventuale deliberazione che non sia coerente coi risultati della consultazione.

Capo IV REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 9 Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini - elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità o su provvedimenti già adottati che ancora non abbiano avuto esecuzione.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;

b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art.10 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. In caso di concomitanza con altre operazioni di voto, indette successivamente, i referendum sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art.11 Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

Art.12

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale che decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. Il numero dei quesiti è fissato in un massimo di tre.

Art.13

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n.30 (trenta) elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti in numero massimo di tre - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione dei Garanti per i referendum composta dal:

- a) Difensore civico;
- b) Giudice conciliatore o di pace;
- c) Segretario comunale;

la quale si pronuncia entro 30 giorni sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari. Tale richiesta sospende il termine del giudizio della Commissione, che riprenderà a decorrere il giorno in cui sarà depositato il testo del quesito modificato.

4. Le adunanze della Commissione sono presiedute dal Giudice Conciliatore. Il rappresentante del Comitato dei promotori, può assistere alle adunanze con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori e al Sindaco, con atto motivato.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro dieci giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide nella sua prima seduta sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, predisposti a cura e spese del comitato promotore, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di San Martino in Rio - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, data di nascita e residenza del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, dal giudice conciliatore, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Le autenticazioni possono essere compiute collettivamente una sola volta per modulo. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso altri locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante secondo le norme vigenti, a carico del Comitato promotore.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro tre mesi dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Verificata la regolarità degli atti e la presenza di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

12. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all' o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Segretario comunale e la proposta per l'indizione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

13. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il

richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti.

Art.14

Procedure preliminari alla votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali generali, ovvero, in caso di minore partecipazione, se una delle 2 alternative abbia avuto il voto del 35% degli aventi diritto.
3. L'accorpamento delle sezioni in seggi elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati di volta in volta dalla Giunta comunale.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, il quale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art.15

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento, adottate entro il 31 marzo di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 30 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori e al Segretario comunale. Contemporaneamente il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno il luogo e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni riservati al Comune, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data della votazione.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art.16

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la

migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art.17 Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal ventesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, uno spazio di superficie 70 x 100 a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt.12, e 13 e a ciascun Comitato dei promotori di referendum.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di spazi.

5. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

6. Le posizioni degli spazi attribuiti sono determinate mediante sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Comunale.

7. Le affissioni sono effettuate a cura diretta degli interessati e pertanto non è dovuto alcun diritto.

8. Per le altre forme di propaganda si rimanda alle norme vigenti.

Art.18 Ammissione al voto

1. Sono ammessi al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali.

2. Non saranno inviati certificati elettorali. Si provvederà ad avviso scritto solo nei confronti dei cittadini iscritti nelle liste successivamente all'ultima consultazione elettorale.

3. L'accertamento del diritto viene effettuato direttamente dall'ufficio di sezione confrontando il valido documento di identità che dovrà essere esibito dall'elettore con le liste elettorali di sezione.

Art.19 Seggio elettorale

1. Ciascun seggio elettorale è composto dal Presidente, da uno scrutatore con funzioni di Vicepresidente e Segretario, scelto dal Presidente, e da tanti scrutatori quante sono le sezioni accorpate.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede alla designazione dei presidenti dei seggi elettorali confermando coloro che hanno svolto tale compito nell'ultima consultazione elettorale. In caso di accorpamento di sezioni la Commissione procede ad un sorteggio fra i presidenti

delle sezioni accorpate. Ad analogo sorteggio si procede per la designazione degli scrutatori.

3. Nei 5 giorni successivi l'ufficio elettorale dà notizia agli interessati della avvenuta designazione.

4. In caso di dichiarata indisponibilità, alla sostituzione provvede il Sindaco scegliendo fra quelli non sorteggiati.

5. Ai componenti del seggio è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, tale onorario è elevato del 15%.

Art.20

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascun seggio, a cura del Comune.

2. Il seggio si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione, dopo che il Presidente abbia ritirato presso il Comune le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali del seggio e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono presentati al Segretario comunale il giorno prima della votazione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto:

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI NO

parte esterna

Comune di San Martino in Rio

sigla Ufficio Sezione

Esse contengono il quesito formulato, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri del seggio. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non appena terminata la vidimazione e, comunque, non oltre le ore 9.00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no). Espletato il diritto di voto l'elettore lo certifica mediante apposizione di firma sulla lista elettorale.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art.21

Determinazione dei risultati del referendum

1. Il Segretario, entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al secondo comma dell'art. 14;

b) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

2. Delle operazioni effettuate redige apposito verbale in due esemplari, uno dei quali viene inviato al Sindaco. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami a lui presentati dai membri dei seggi, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

3. Il Segretario comunale trasmette l'altro originale del verbale alla Commissione dei Garanti la quale, entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide

sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni dei seggi cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale.

4. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione;

b) al Comitato dei promotori e ai Capigruppo, mediante l'invio di copia dei verbali.

5. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali nell'archivio comunale. Trascorso un anno dalla consultazione referendaria, si procede allo scarto del materiale usato per la consultazione, incluse le schede.

Art.22

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione.

3. Qualora il Consiglio comunale intenda non aderire al parere espresso dal corpo elettorale, deve procedere con atto motivato che riporti il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art.23

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Capo V

ASSOCIAZIONI

Art.24

Le libere associazioni

1. Le libere associazioni sono riconosciute in relazione alla loro effettiva capacità di rappresentare interessi generali o diffusi e di essere punto di riferimento per l'Amministrazione Comunale.

2. Sono riconosciute tutte le associazioni liberamente costituite, in ogni settore di attività od interesse comunale.

3. I principi statutari delle associazioni non possono contrastare con i principi cui si ispira l'attività del Comune.

Art.25 Albo delle associazioni

1. Le libere associazioni a cui il Comune, come stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, fa riferimento sono esclusivamente quelle iscritte all'albo.

2. Per le associazioni di promozione sociale l'Albo di cui al comma 1, assolve anche le funzioni di registro comunale di cui all'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34.

3. Sono condizioni di ammissibilità per l'iscrizione all'albo:

- a) l'assenza di fini di lucro, intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- b) lo svolgimento dell'attività nel territorio comunale;
- c) il perseguimento di obiettivi di interesse generale;
- d) un numero degli iscritti, residenti nel comune, non inferiore a 30.

4. Il requisito del numero di iscritti residenti nel comune, previsto dalla lettera d) del precedente comma 3, non si applica alle sezioni locali di associazioni nazionali, alle associazioni di volontariato a carattere nazionale che operino nel campo socio-assistenziale e/o sanitario e che siano iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art.2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n.12.

5. La domanda di iscrizione, in regola secondo la normativa in materia di bollo, va sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e indirizzata al Sindaco del Comune.

6. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) elenco nominativo degli associati e delle persone che ricoprono cariche associative;
- c) la delibera di nomina del legale rappresentante;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta da cui risultino i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
- e) scheda riassuntiva dati, sullo schema predisposto dall'amministrazione comunale;
- f) (solo per le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali) dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o Statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

7. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della formale adozione di un provvedimento negativo il responsabile di servizio comunica all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il quale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate dalla documentazione che ritenesse necessaria.

8. Il procedimento di iscrizione si conclude, con atto del responsabile del servizio competente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa o per l'attivazione della procedura di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione del rigetto l'associazione richiedente può presentare ricorso al Sindaco, affinché verifichi le motivazioni della decisione, tenendo conto delle osservazioni e deduzioni espresse dai ricorrenti. Il Sindaco, qualora ritenga fondate le osservazioni dei ricorrenti, dispone l'iscrizione all'albo.

10. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione all'albo delle associazioni e/o di cancellazione dal medesimo sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

11. L'iscrizione delle associazioni di promozione sociale, è comunicata alla Regione ed alla Provincia, nei 30 giorni successivi al provvedimento d'iscrizione. Alla Regione va trasmessa anche copia della scheda relativa ai dati riassuntivi dell'associazione iscritta (Allegato B delibera della Giunta Regionale 26 maggio 2003 n. 910).

12. Vengono iscritte d'ufficio all'albo comunale le associazioni iscritte nei registri regionale o provinciale delle associazioni di promozione sociale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno .

Art.26

Aggiornamento ed esclusioni dall'albo

1. L'albo è soggetto a revisione triennale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

2. Sono causa di cancellazione:

- a) la richiesta della stessa associazione iscritta;
- b) il riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- c) la mancata risposta alla richiesta di revisione previa diffida con termine non inferiore a 15 giorni.

3. La cancellazione dall'albo è disposta con atto motivato del responsabile del servizio competente, comunicato entro 30 giorni dall'assunzione all'associazione cancellata, alla Regione ed alla Provincia.

4. La cancellazione ha effetto dal momento in cui è disposta e la reinscrizione può essere richiesta con decorrenza dall'anno solare successivo.

5. le modifiche dei requisiti e/o la sostituzione del legale rappresentante vanno comunque segnalate all'amministrazione comunale entro 30 gg. dal loro verificarsi.

Art.27

Diritti delle associazioni

1. Le associazioni iscritte all'albo, quali rappresentanti di interessi generali e diffusi, godono di tutti i diritti e le agevolazioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Solo alle associazioni iscritte può essere affidata dall' Amministrazione Comunale la realizzazione di iniziative e la gestione di beni e risorse mediante la stipula di convenzioni.

3. Le associazioni iscritte possono essere consultate direttamente dall'Amministrazione Comunale sulle materie di competenza.

4. Le associazioni iscritte hanno diritto di accedere a servizi e strutture gestite dall'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dal regolamento per l'accesso, e presentare al Comune interrogazioni, istanze, proposte o petizioni.

Capo VI
INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art.28
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una richiesta di informazioni e motivazioni su determinati aspetti dell'attività amministrativa del Comune.
2. Può essere presentata al Sindaco da un singolo cittadino o associazione iscritta all'albo o in forma collettiva. Deve essere sottoscritta in forma leggibile e deve contenere l'indicazione delle generalità del primo firmatario.
3. Hanno diritto di presentare una interrogazione tutti i cittadini residenti.
4. La risposta viene fornita dal Sindaco o dal responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'argomento sul quale vengono richieste le informazioni, entro 15 gg. dalla richiesta.
5. L'interrogante che ritenga di non avere ottenute tutte le informazioni richieste può presentare, sullo stesso argomento, una seconda più specifica interrogazione.
6. Sull'argomento della interrogazione potranno essere attivate, con le forme previste dal regolamento, istanze, petizioni o proposte.

Art.29
Istanze

1. L'istanza consiste in una richiesta di adozione di un provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Può essere presentata al Sindaco da un singolo cittadino o associazione iscritta all'albo o in forma collettiva e deve contenere l'indicazione delle generalità del primo firmatario e l'esatta indicazione per provvedimento da adottare.
3. Hanno diritto di presentare istanze tutti i cittadini residenti.
4. Qualora non sussistano le condizioni formali per l'adozione del provvedimento il Sindaco lo comunica al primo firmatario entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza. In caso contrario provvede, quando non di sua competenza, a sottoporre l'istanza all'esame della G.C. che adotta le determinazioni in merito.
5. Entro 30 gg. dalla presentazione, il procedimento deve essere concluso con una comunicazione al primo firmatario.
6. L'istante che non si ritenga soddisfatto della risposta ottenuta, potrà, sullo stesso argomento, attivare, con le forme previste dal regolamento, petizioni o proposte.

Art.30
Petizioni

1. La petizione consiste in una richiesta di attivazione dell'Amministrazione Comunale su questioni di interesse della Comunità locale o di parte di essa.

2. Può essere presentata al Sindaco in forma collettiva, deve contenere l'indicazione delle generalità dei firmatari e la chiara individuazione dell'argomento, su cui l'Amministrazione Comunale deve essere attivata, che deve essere di competenza del Comune.

3. Hanno diritto di sottoscrivere una petizione tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni e tutte le associazioni iscritte all'albo.

4. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini o da almeno 4 associazioni iscritte all'albo.

5. 5. Le petizioni possono essere sottoscritte da cittadini inferiori ai 18 anni, a condizione che l'argomento riguardi esclusivamente il mondo giovanile e non vengano raccolte firme di cittadini superiori ai 18 anni. In tal caso le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a 50.

6. Qualora non esistano le condizioni formali per l'attivazione dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco lo comunica, entro 15 gg. dalla presentazione, al primo firmatario. In caso contrario, entro 60 gg. dalla presentazione, sottopone la petizione all'organo competente, che, fornisce la risposta adeguatamente motivata.

7. L'atto deliberativo ad esecutività ottenuta viene trasmesso al primo firmatario.

8. I sottoscrittori della petizione che non si ritengono soddisfatti dell'eventuale diniego, potranno, sullo stesso argomento e con le forme previste dal regolamento, presentare un proposta.

Art.31 Proposte

1. La proposta consiste nell'indicazione di un atto amministrativo da prendere da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Può essere presentata al Sindaco in forma collettiva, deve contenere l'indicazione delle generalità dei firmatari e la chiara formulazione dell'atto da assumere.

3. Hanno diritto di sottoscrivere una proposta tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni e tutte le associazioni iscritte all'albo.

4. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 150 Cittadini o da almeno 5 associazioni iscritte all'albo.

5. Le proposte possono essere sottoscritte da cittadini inferiori a 18 anni, a condizione che l'argomento riguardi esclusivamente il mondo giovanile e non vengano raccolte firme di cittadini superiori ai 18 anni. In tal caso le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a 75.

6. Sull'eventuale attivazione del procedimento, il Segretario comunale, il Ragioniere Capo e il Responsabile del procedimento rilasciano i pareri previsti dagli artt. 53 e 55 della L. 142/90.

7. Il Sindaco entro 30 gg. Dalla presentazione, provvede a sottoporre la proposta all'organo competente, che adotta apposito atto deliberativo e fornisce risposta adeguatamente motivata.

8. L'atto deliberativo ad esecutività ottenuta viene trasmesso al primo firmatario.

Capo VII
COMMISSIONE CONSULTIVA

Art.32

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale al fine di favorire l'informazione e il confronto fra i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale costituisce una Commissione Consultiva.

Art.33

Settori di intervento

1. I settori di intervento e i progetti prevalenti trattati dalla Commissione Consultiva sono:

- a) urbanistica in materia di :
 - strumenti urbanistici generali, quelli attuativi, le loro varianti e le osservazioni, agli stessi, presentate agli stessi a seguito della pubblicazione;
 - progetti di opere pubbliche che abbiano incidenza sulle destinazioni d'uso del territorio comunale;
 - piani di circolazione, dell'arredo urbano, del colore;
- b) ambiente e mobilità sostenibile in materia di :
 - esame dei progetti di investimento;
 - esame dei regolamenti disciplinanti la materia in ambito comunale;
 - formulazione del programma annuale di attività ed iniziative da trasmettere all'Amministrazione Comunale accompagnato da una previsione di spesa.
- c) cultura e tempo libero in materia di :
 - esame dei progetti di investimento nella materia;
 - esame delle convenzioni per la gestione di strutture o iniziative;
 - tematiche inerenti l'informazione;
 - formulazione del programma annuale di attività ed iniziative da trasmettere all'Amministrazione Comunale accompagnato da una previsione di spesa."
- d) sport , in materia di:
 - esame dei progetti di investimento nella materia;
 - esame delle convenzioni per la gestione di strutture o iniziative;
 - formulazione del programma annuale di attività ed iniziative da trasmettere all'Amministrazione Comunale accompagnato da una previsione di spesa.

Art.34

Nomina, composizione e funzionamento

1. La nomina delle commissioni è di competenza della Giunta Comunale.
2. Composizione della Commissione:
 - a) il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) un rappresentante per ogni gruppo consiliare, designato dal rispettivi capigruppo fra i consiglieri eletti.
3. Alle sedute della commissione partecipa, con funzioni di verbalizzante, un funzionario comunale individuato nell'atto della nomina della Commissione.
4. I Consiglieri facenti parte la Commissione potranno essere affiancati da un esperto designato insindacabilmente da ogni gruppo consiliare. Poiché la presenza dell'esperto è finalizzata a favorire un confronto competente, l'esperto potrà essere diverso e subordinato all'argomento specifico trattato nell'ordine del giorno della commissione.
5. Pur considerando importante la presenza del consigliere comunale (trattandosi di Commissione Consiliare) nel caso in cui il Consigliere fosse impossibilitato a partecipare alla Commissione .lo stesso può delegare a rappresentarlo l'esperto

designato per la materia trattata.

6. La commissione deve essere nominata entro 120 gg. dall'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ha durata pari alla legislatura e decade alla nomina dei nuovi componenti. I membri possono essere riconfermati. In caso di decadenza o dimissioni provvede la Giunta Comunale entro 60 giorni, secondo quanto previsto al comma 1.
7. La convocazione delle sedute è disposta dal presidente, per iscritto, con almeno cinque giorni di preavviso. Le sedute sono valide con la presenza di 5 componenti. La convocazione della commissione può essere richiesta di 3/4 dei componenti la commissione stessa.
8. Di ogni seduta va redatto sintetico verbale con l'indicazione dei presenti, degli assenti giustificati e ingiustificati, dei pareri, delle proposte e delle valutazioni espressi, da trasmettere all'Amministrazione Comunale. Il verbale deve essere redatto contestualmente e sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i partecipanti.
9. La commissione esercita una funzione propositiva e consultiva
10. Il Presidente motiva in sede di Commissione durante la seduta stessa o in una seduta successiva il motivo del non recepimento di eventuali proposte avanzate dai componenti della Commissione o dagli esperti.

Art.35
(abrogato)

Art.36
(abrogato)

Art.36 bis
(abrogato)

Art.37
(abrogato)

Art.38
(abrogato)

Art.39
(abrogato)

Art.40
(abrogato)

Art.41
(abrogato)

Art.42
(abrogato)

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.43
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera che lo approva.